

COMUNE DI VALCHIUSA

Città metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2

OGGETTO: DINIEGO ANNULLAMENTO AUTOMATICO (C.D. "STRALCIO PARZIALE") DEI DEBITI RESIDUI FINO A MILLE EURO A FAVORE DEL COMUNE DI VALCHIUSA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, L. 197/2022.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria e in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle persone dei signori:

COGNOME NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
GAIDO Giuseppe	Sindaco	X	
ZENERINO Guido	Vice Sindaco	X	
VERCELLIO Maurilio	Consigliere	X	
DI GIOVANNI Matteo	Consigliere	X	
ROCCA Giuseppe Rosario	Consigliere	X	
DAVID Carlo	Consigliere	X	
PISTONO Daniela	Consigliere	X	
SILVA Antonio Simone	Consigliere		X
RINALDI Luca	Consigliere		X
MESCHINELLI Moreno	Consigliere	X	
Totale		8	2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Giuseppe GAIDO** in qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, **dott. Alberto CORSINI**, che provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: DINIEGO ANNULLAMENTO AUTOMATICO (C.D. "STRALCIO PARZIALE") DEI DEBITI RESIDUI FINO A MILLE EURO A FAVORE DEL COMUNE DI VALCHIUSA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, L. 197/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, che stabilisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;

VISTO l'art. 1, comma 222, l. 197/2022, che disciplina la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille prevedendo che *"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento"*;

VISTO l'art. 1, comma 227, l. 197/2022, che declina la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *"Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti."*;

VISTO l'art. 1, comma 228, l. 197/2022, che, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabilisce che *“Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

VISTO l'art. 1, comma 229, l. 197/2022, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 prevedendo che *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”*;

RILEVATO che, per agenti della riscossione a cui sono stati affidati i carichi del periodo 2000-2015 per i quali è prevista dall'art. 1, commi 222-229, l. 197/2022, la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che il Comune di Valchiusa è stato istituito con legge Regione Piemonte 21 dicembre 2018, n. 23, ed è stato effettivamente costituito a partire dal 1° gennaio 2019;

PRESO ATTO che pertanto, nel periodo 2000/2015, i ruoli assoggettabili al beneficio in oggetto sono esclusivamente quelli emessi dai Comuni di Meugliano, Trausella e Vico Canavese ai quali nel 2019 è subentrato il Comune di Valchiusa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

CONSIDERATO il potenziale impatto negativo che lo *“stralcio”* previsto potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

RITENUTO opportuno, pertanto, non applicare le disposizioni dell'art. 1, commi 227-228, l. 197/2022 relative al cd. "*stralcio*" parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione di Comuni montani Valchiusella ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, d.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria inerente alla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), d.lgs. 267/00 (verbale del 25 gennaio 2023);

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 267/00;

UDITO l'intervento del SINDACO che illustra sinteticamente il contenuto della presente deliberazione e le ragioni dell'opportunità della sua approvazione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri DI GIOVANNI e MESCHINELLI che, per ragioni personali, dichiarano la loro astensione dal voto;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 8 (otto);

Astenuti n. 2 (DI GIOVANNI, MESCHINELLI);

Votanti n. 6 (GAIDO, ZENERINO, VERCELLIO, ROCCA, DAVID, PISTONO);

Voti favorevoli n. 6 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0 (zero);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

1. DI NON APPLICARE le disposizioni dell'art. 1, commi 227-228, l. 197/2022 relative al cd. "*stralcio*" parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione nelle forme previste dalla normativa vigente;
3. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di provvedere in merito per la necessità di comunicare la presente deliberazione all'agente della riscossione e pubblicare la stessa sul sito internet istituzionale dell'ente entro il prossimo 31 gennaio 2023 e, pertanto, con tempi incompatibili con quelli ordinari di esecutività della deliberazione previa pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 134, comma 3, d.lgs. 267/00;

VISTO l'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 8 (otto);

Astenuti n. 0 (zero);

Votanti n. 8 (TUTTI I PRESENTI);

Voti favorevoli n. 8 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0 (zero);

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

IL SINDACO
F.to Giuseppe GAIDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 31/01/2023 all'Albo Pretorio del Comune accessibile dal sito istituzionale www.comune.valchiusa.to.it per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.

Reg. Albo Pretorio N. 36

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

Valchiusa, 31/01/2023

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data 27-gen-2023:

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alberto CORSINI

Valchiusa, 27-gen-2023

PARERI

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità:

TECNICA



CONTABILE



Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

31/01/2023